

RESOCONTO STENOGRAFICO

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
CARLO GIOVANARDI

La seduta comincia alle 9,10.

GIUSEPPINA SERVODIO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Angelici, Copercini, Giardiello, Stajano e Tatarella sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono ventotto, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Annunzio della presentazione di un disegno di legge di conversione e sua assegnazione a Commissione in sede referente.

PRESIDENTE. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha presentato alla Presidenza, con lettera in data 11 novembre 1999, il seguente disegno di legge, che è stato assegnato, ai sensi dell'articolo 96-*bis*, comma 1, del regolamento, in sede referente, alla XII Commissione (Affari sociali):

« Conversione in legge del decreto-legge 10 novembre 1999, n. 411, recante disposizioni urgenti per il finanziamento degli oneri di parte corrente del Servizio

sanitario nazionale » (6545), con il parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Il suddetto disegno di legge, ai fini dell'espressione del parere previsto dal comma 1 del predetto articolo 96-*bis*, è stato altresì assegnato al Comitato per la legislazione di cui all'articolo 16-*bis* del regolamento.

Annunzio di petizioni.

PRESIDENTE. Sono pervenute alla Presidenza le seguenti petizioni, che saranno trasmesse alle sottoindicate Commissioni:

Walter Pansini, da Trieste, chiede:

che, ai fini dell'accesso alla professione di erborista, non si prevedano disposizioni limitative per i diplomati che non esercitano l'attività da più di cinque anni (*n. 1269 - alla XII Commissione*);

Nicola Siano, da Mesagne (Brindisi), espone:

la necessità di una corretta applicazione delle norme sul credito scolastico ai fini degli esami di Stato conclusivi dei corsi di istruzione secondaria superiore (*n. 1270 - alla VII Commissione*);

Giovanni Vitiello, da Trecase (Napoli), chiede:

la rivalutazione dei limiti di reddito per l'esecuzione dal pagamento dei ticket in materia sanitaria (*n. 1271 - alla XII Commissione*).

Francesco Di Pasquale, da Canello Arnone (Caserta), chiede:

che regioni, province e comuni possano disporre di spazi televisivi autogestiti (*n. 1272 — alla VII Commissione*);

la realizzazione di interventi in campo ambientale (*n. 1273 — alla VIII Commissione*);

che ogni comune sia dotato di strutture e uffici sanitari (*n. 1274 — alla XII Commissione*);

Domenico Sessa, da Roma, chiede:

nuove norme in materia di patrocinio legale innanzi agli organi della giustizia tributaria (*n. 1275 — alla II Commissione*);

Roberto Di Gaetano, da Vicenza, chiede:

un provvedimento legislativo per consentire l'utilizzo del personale delle Forze armate nei compiti di collaborazione con le forze di polizia (*n. 1276 — alla IV Commissione*).

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Discussione del testo unificato delle proposte di legge: Caparini; Mazzocchi ed altri; Pecoraro Scanio; Manzione e Volontè: Norme per la regolamentazione delle vendite sottocosto (1238-2321-5078-5496) (ore 9,12).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del testo unificato delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Caparini; Mazzocchi ed altri; Pecoraro Scanio; Manzione e Volontè: Norme per la regolamentazione delle vendite sottocosto.

(Contingentamento tempi discussione generale — A.C. 1238)

PRESIDENTE. Comunico che il tempo riservato alla discussione generale è così ripartito:

relatore per la maggioranza: 20 minuti;

relatore di minoranza: 15 minuti;

Governo: 20 minuti;

richiami al regolamento: 10 minuti;

interventi a titolo personale: 1 ora e 8 minuti (con il limite massimo di 17 minuti per ciascun deputato).

Il tempo a disposizione dei gruppi, pari a 4 ore e 30 minuti, è ripartito nel modo seguente:

Democratici di sinistra-l'Ulivo: 49 minuti;

Forza Italia: 42 minuti;

Alleanza nazionale: 40 minuti;

Popolari e democratici-l'Ulivo: 37 minuti;

Lega forza nord per l'indipendenza della Padania: 36 minuti;

I Democratici-l'Ulivo: 33 minuti;

Comunista: 33 minuti.

Il tempo a disposizione del gruppo misto, pari a 1 ora, è ripartito tra le componenti politiche costituite al suo interno nel modo seguente:

UDEUR: 11 minuti; Verdi: 9 minuti; Rinnovamento italiano popolari d'Europa: 8 minuti; CCD: 8 minuti; Rifondazione comunista: 8 minuti; Socialisti democratici italiani: 5 minuti; Federalisti liberaldemocratici repubblicani: 3 minuti; CDU: 3 minuti; Minoranze linguistiche: 2 minuti; Patto Segni-riformatori liberaldemocratici: 2 minuti.

**(Discussione sulle linee generali
- A.C. 1238)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare il relatore per la maggioranza, onorevole Servodio.

GIUSEPPINA SERVODIO, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente, colleghi, sottosegretario di Stato Morgando, in questa circostanza desidero svolgere considerazioni ulteriori, confermando quelle già contenute nella relazione scritta che accompagna il provvedimento.

Nella relazione scritta ho doverosamente ripercorso le diverse tappe del lavoro della Commissione attività produttive sull'argomento. Ho richiamato alcune parti salienti della relazione del Ministero dell'industria sulla nuova disciplina delle vendite sottocosto e non per ultimo ho sottolineato e esplicitato i riferimenti di natura normativa.

Nella seduta del 21 ottobre scorso, la X Commissione mi ha conferito l'incarico di riferire sfavorevolmente all'Assemblea sulle proposte di legge Caparini, Mazzocchi ed altri, Pecoraro Scanio e Manzione e Volontè, recanti norme per la regolamentazione delle vendite sottocosto. L'esame di tali testi - lo voglio ricordare - era stato in un primo momento avviato dalla Commissione congiuntamente a quello delle proposte di legge recanti la riforma generale del settore del commercio. Peraltro, è intervenuto il decreto legislativo n. 114 del 1998 di riordino del settore e, interrotto quindi l'esame complessivo dei provvedimenti d'iniziativa parlamentare, le proposte di legge in materia di vendite sottocosto sono state nuovamente sottoposte all'attenzione della nostra Commissione, su sollecitazione - lo voglio ricordare - del rappresentante del gruppo di Alleanza nazionale, onorevole Mazzocchi. L'esame è ripreso quindi con la relazione dello stesso collega Mazzocchi il 25 maggio scorso. Il Comitato ristretto, che si era immediatamente costituito, ha svolto numerose audizioni informali con i

rappresentanti delle diverse categorie interessate. Il successivo iter si è svolto in maniera molto rapida, anche alla luce della decisione della Conferenza dei presidenti di gruppo, adottata nella riunione del 12 ottobre scorso, di calendarizzare la discussione in Assemblea. Il relatore, onorevole Mazzocchi, ha pertanto predisposto un testo unificato. I gruppi della maggioranza hanno inteso adottare il suddetto testo, ma solo al fine di proseguire l'esame in quanto l'argomento era stato inserito nel calendario dell'Assemblea, dichiarando contestualmente la loro contrarietà.

Si è proceduto anche ad acquisire i pareri. Desidero qui richiamare il parere della Commissione affari costituzionali che, a mio avviso, rappresenta un elemento fondante del giudizio negativo espresso dai gruppi della maggioranza della nostra Commissione. Infatti, il parere della I Commissione è stato contrario sul testo unificato con una precisa e puntuale motivazione: la inopportunità di rilegificare una materia già oggetto di un processo di delegificazione. I gruppi della maggioranza in Commissione, lo ripeto, hanno confermato la loro contrarietà confortati anche da questo parere che, evidentemente non può essere sottovalutato o, peggio, rimosso.

Al fine di favorire un confronto chiaro con i gruppi dell'opposizione ed evitare strumentalizzazioni ed equivoci ritengo di precisare alcuni aspetti. Innanzitutto, personalmente, così come la maggioranza, ho piena consapevolezza della rilevanza e della complessità dell'argomento, in quanto i soggetti in campo sono diversi come lo sono gli interessi: degni di considerazione sono la tutela del consumatore, nonché quella dell'impresa commerciale e del fornitore. Anzi, proprio per la delicatezza della materia, la maggioranza ha ritenuto e ritiene che sia necessario percorrere una strada che eviti di trattare la materia adottando lo strumento della legge, in quanto strumento poco flessibile e idoneo ai cambiamenti che potrebbero intervenire. È invece opportuno ricorrere allo strumento del regolamento che, se da una parte deve contenere nozioni certe e

norme generali direttamente applicabili, dall'altra deve prevedere che le autorità locali possano graduare gli interventi in base alle esigenze.

Desidero ribadire ai colleghi, in modo particolare al collega Mazzocchi, relatore di minoranza, che l'adozione da parte del Parlamento di una legge su questa materia potrebbe, nel medio e nel lungo periodo, risultare persino controproducente in quanto causerebbe una condizione di rigidità.

Il regolamento consente, invece, anche una fase sperimentale e la possibilità di un successivo monitoraggio al fine di introdurre adeguamenti, sempre con l'obiettivo di considerare i soggetti e gli interessi che prima richiamavo. La complessità del settore, che, oggi più che nel passato, è sottoposta ad una sfida derivante dal contesto europeo ed internazionale e che risente sempre di peculiarità locali, richiama la nostra responsabilità a mettere in moto meccanismi adeguati. Non si tratta quindi soltanto di un omaggio formale, collega Mazzocchi e colleghi dell'opposizione, che pure è doveroso, al nuovo contesto normativo che si è determinato e che demanda la disciplina del fenomeno delle vendite sottocosto al decreto legislativo n. 114 e quindi ad un apposito regolamento. Si tratta, invece, di utilizzare la scelta effettuata dal decreto legislativo di riordino del commercio come condizione irrinunciabile per favorire un processo di riadattamento e sviluppo del settore che sia maggiormente flessibile. Ciò non vuol dire assenza di regole o predeterminazione di condizioni di vantaggio e promozione solo di determinati interessi.

Credo che proprio i rappresentanti delle forze politiche del Polo, che in Commissione hanno espresso un parere favorevole sul testo unificato predisposto dall'onorevole Mazzocchi, abbiano a cuore un'efficace e concreta azione di delegificazione in molte materie. Devo, quindi, registrare che la scelta dell'opposizione di preferire una legge al regolamento per disciplinare le vendite sottocosto non appare molto coerente con le dichiarazioni e

gli intendimenti, anche sinceri, che in quest'aula il Polo ha manifestato in più occasioni. Non è di poco conto, né irrilevante la scelta effettuata dal decreto legislativo di riordino del commercio: quella di demandare ad un apposito regolamento la disciplina delle vendite sottocosto. Il significato e la prospettiva sono chiari: occorre innescare un processo di delegificazione della normativa in materia.

La tendenza generale alla delegificazione di profili specifici e di dettaglio relativi ai settori oggetto di riforma generale costituisce, d'altronde, un parametro fondamentale per valutare l'opportunità, prima ancora che il merito, dei nuovi interventi legislativi. Tale aspetto è stato più volte rimarcato negli interventi in Commissione dei rappresentanti della maggioranza, a conferma dell'adesione ad un programma di snellimento e semplificazione del sistema normativo, soprattutto nell'ambito delle attività economiche. Ribadisco pertanto il giudizio di contrarietà alla scelta dello strumento legislativo, raccomandando all'Assemblea di voler convenire sulle ragioni di politica normativa che hanno motivato il mandato a riferire in senso sfavorevole conferitomi dalla X Commissione.

Il tema delle vendite sottocosto è rilevante: nessuno si vuole sottrarre al confronto di merito. Come ho ricordato nella relazione scritta, è intervenuta sulla materia anche l'autorità garante della concorrenza e del mercato: in particolare, mi risulta che l'autorità garante, se non ricordo male il 29 ottobre scorso, abbia espresso un parere, riconfermando la propria opposizione in merito all'opportunità di definire una disciplina sulle vendite sottocosto in via regolamentare.

Il tema è rilevante, dicevo, perché interessa il sistema commerciale nel suo complesso e nelle sue molteplici articolazioni; proprio per rispondere all'urgenza delle questioni sottese, l'utilizzazione dello strumento del regolamento è un'occasione che non deve essere persa. Auspico pertanto che, nel corso di questo dibattito, il Governo (vedo qui il sottosegretario Morgando), al di là della relazione già tra-

smessa alla Commissione, che a mio avviso lascia aperte alcune questioni, si esprima, dica qualche parola in più nel merito e innanzitutto, signor sottosegretario, puntualizzi i tempi di adozione del regolamento, in quanto il comparto del commercio non può essere sottoposto a condizioni di incertezza.

L'occasione che abbiamo oggi, a mio parere, può essere utile anche per il Governo per precisare in maniera più dettagliata i suoi orientamenti, anche in relazione al tentativo già avviato, e comunque da riprendere, di realizzare gli obiettivi e le metodologie indicati nell'articolo 15, comma 9, del decreto legislativo n. 114 del 1998, in ordine al coinvolgimento delle organizzazioni rappresentative delle imprese produttrici e distributive. In proposito, credo vada riconosciuta al Ministero, sebbene l'autorità antitrust si sia espressa criticamente circa eventuali accordi tra produttori e commercianti, lo sforzo di ricercare una base condivisa di ipotesi di disciplina del sottocosto.

Non è difficile rendersi conto, colleghi, della difficoltà di addivenire a posizioni unanimi, trattandosi di una materia che tocca interessi diversi e non sempre convergenti. Mi sembra che il Governo non debba sciupare l'occasione di oggi e debba invece riferire sulle sue iniziative in merito, anche per fugare sospetti, peraltro non fondati, di ritenere il confronto parlamentare inutile o, peggio, ostacolo ad assumersi la responsabilità del compito di adottare l'apposito regolamento. In Commissione, nessuno si è sottratto al confronto ed anche il ministro e il sottosegretario Morgando hanno dimostrato disponibilità e rispetto delle diverse posizioni: benché non sia previsto che il regolamento venga sottoposto al parere della Commissione attività produttive, tuttavia non mancano strumenti parlamentari per interloquire con il Governo.

A conclusione del mio intervento, ri-confermo e riferisco all'Assemblea il giudizio di contrarietà alla scelta dello strumento legislativo per la disciplina delle vendite sottocosto, sottolineando soprattutto, colleghi, che questo giudizio parte

dalla consapevolezza dell'esigenza di essere coerenti con le scelte di fondo di un'azione indirizzata ad un processo di semplificazione del sistema normativo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore di minoranza, onorevole Mazzocchi.

ANTONIO MAZZOCCHI, Relatore di minoranza. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole sottosegretario, ho molto apprezzato la relazione del relatore per la maggioranza, onorevole Servodio, tuttavia, pur valutando positivamente le aperture verso l'opposizione e riconoscendo che le iniziative intraprese dal Polo, in particolare su questa materia delicata, mentre la collega svolgeva la sua relazione — non si offenda perché sa che nutro una profonda stima nei suoi confronti — pensavo ad una dichiarazione rilasciata proprio ieri da un sindacalista che, davanti al sottosegretario Carpi, parlando dell'annosa questione dei carburanti, ha affermato che l'attuale Governo ha fatto un pieno di teorie, ma non ha risolto il problema.

Onorevole Servodio, quando lei dice che il Governo si deve esprimere puntualizzando i tempi e facendoci conoscere gli orientamenti, forse dimentica che noi facciamo riferimento al decreto legislativo n. 114, approvato nel marzo del 1998. All'epoca, il ministro Bersani in quest'aula, di fronte al nostro compianto presidente di gruppo, onorevole Tatarella, prese un impegno: entro ottobre di quell'anno, il Ministero avrebbe prodotto il famoso regolamento.

Non so se il Governo si esprimerà sui tempi e sugli orientamenti, in quanto sono stati già indicati proprio da una regolamentazione, sulla quale poi è intervenuta l'antitrust, che non avrebbe assunto tale iniziativa se non vi fosse stata la proposta di regolamentazione del Ministero dell'industria.

Un'altra questione che desidero sottoporre alla Presidenza riguarda il fatto che per la prima volta, nella storia di questo Parlamento, ci troviamo di fronte non ad

un relatore per la maggioranza che si esprime contro una proposta di legge presentata dall'opposizione, ma ad una relatrice per la maggioranza che si esprime contro le proposte di legge presentate dalla stessa maggioranza. In questa sede, infatti, onorevoli colleghi, onorevole sottosegretario, non si sta discutendo delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Caparini, Mazzocchi, ma dei deputati Caparini, Mazzocchi, Carli, Alveti, Faggiano, Pecoraro Scanio, Manzione e Volontè. Si sta discutendo, cioè, su proposte di legge presentate anche dalla stessa maggioranza, sulle quali il relatore per la maggioranza afferma che la stessa è contraria.

Signor Presidente, o si sta « dando di matto » oppure c'è qualcosa che non funziona. Mi rivolgo al relatore per la maggioranza e alla Presidenza per avere conferma del fatto che, in questi casi, la normale procedura non prevede il ritiro della proposta. Non vi è nulla di male se un parlamentare presenta una proposta di legge e poi la ritira.

Cara onorevole Servodio, in questo caso si vuole giocare su due tavoli: la maggioranza vuole stare da un lato con le confederazioni che lei citava, quelle che abbiamo sentito, non solo in rappresentanza dei commercianti e dei consumatori, e dall'altro anche con la grande distribuzione. Si tratta delle stesse confederazioni che, tutte insieme (lei era presente ed ha ascoltato), hanno dichiarato la contrarietà al regolamento del Ministero dell'industria: tutte, tranne le coop rosse, la Conad, che in questi giorni hanno fatto un'alleanza per tentare di acquistare maggiore spazio sul terreno nazionale, soprattutto sotto l'aspetto commerciale.

Vorrei domandare all'autorità garante della concorrenza e del mercato — e a questo proposito, onorevoli colleghi, bisognerebbe aprire un dibattito sulla funzionalità di queste autorità garanti, che stanno diventando soltanto uno strumento in mano al Governo per far dichiarare alcune cose ed altre no —, che nell'ultimo parere ha detto che la vendita sottocosto si può verificare quando vi è un'indica-

zione della quota di superficie del 50 per cento: perché, se siamo tutti d'accordo, onorevole Servodio, non diminuiamo questa superficie al 25 per cento? Forse perché è in atto una manovra da parte delle coop per coprire il 27 per cento della quota di superficie in Italia? È bene dire queste cose, è bene assumersi le proprie responsabilità.

Stamattina, mentre venivo in Parlamento, ho letto su un giornale finanziario una notizia che mi ha fortemente colpito, ma che conoscevamo tutti: parlando del commercio e del rischio di crisi, si afferma che ben pochi operatori italiani potranno raggiungere queste dimensioni, se è vero che i poli alimentari si ridurranno in pochi anni a quattro-cinque, ciascuno con un fatturato di almeno 10-15 milioni di euro e almeno due saranno in mano francese (Auchan e Promodes-Carrefour).

Ciò significa che nel corso degli ultimi anni è avvenuto e sta avvenendo quello che noi già abbiamo denunciato, e cioè che la grande distribuzione francese e straniera sta entrando nel nostro paese con il metodo delle vendite sottocosto. La grande difficoltà odierna del Ministero dell'industria non è quella di non poter mettere d'accordo commercianti e produttori, perché questi ultimi si mettono d'accordo, ma forse quella di non avere la capacità di bloccare questa grande invasione della produzione straniera.

Il giorno dopo la fusione della Carrefour è stato detto chiaramente: « Noi entreremo in Italia con prezzi al di sotto del mercato. Noi entreremo in Italia con i nostri prodotti ». Non a caso quest'anno la Carrefour comprerà il 50 per cento della GS e si approprierà di un'altra quota di mercato di oltre il 15 per cento.

Onorevole sottosegretario, dobbiamo cominciare a pensare che le vendite sotto costo non sono soltanto un problema dei commercianti, ma riguardano la produzione, l'occupazione, la finanza e la ricchezza di questo nostro paese. Allora, è veramente incosciente un Governo che, a due anni di distanza, ancora fa finta che il problema non esista.

Mi consenta di dire che è veramente inusuale questo atteggiamento da parte di una maggioranza che non ritira le proprie proposte di legge e manda una persona rispettabile ed onesta — lo sottolineo — come l'onorevole Servodio a dire: «Noi siamo contrari a queste proposte». Ma come, Servodio, voi siete contrari alle proposte che presentate? Ma abbiate almeno il coraggio di dire: «Noi abbiamo presentato delle proposte, che ritiriamo». Invece, non le volete ritirare, onorevoli colleghi, perché volete giocare su questi due tavoli, ma noi non ci stiamo e lo diciamo con molta chiarezza.

In conclusione, consentitemi di fare alcune riflessioni di ordine giuridico, perché credo che, al di là del discorso politico, ci troviamo veramente di fronte ad un grande incongruenza giuridica. Sappiamo bene che nelle transazioni commerciali il prezzo è l'elemento essenziale del contratto. Nella compravendita, infatti, il trasferimento della proprietà di un bene avviene dietro pagamento del suo equivalente in denaro, tanto è vero che la stessa Cassazione ha più volte ritenuta nulla la compravendita con corrispettivo simbolico o sproporzionato rispetto al reale valore commerciale del bene. Evidentemente, l'inadeguatezza del prezzo ha una sua influenza anche sul piano del rispetto delle regole della concorrenza: se è vero che l'offerta sul mercato di beni a prezzi inferiori rispetto a quelli praticati dai concorrenti rappresenta uno degli aspetti della libertà di iniziativa economica — mi riferisco all'articolo 41 della Costituzione —, così non è quando la vendita viene effettuata ad un prezzo inferiore ai costi di produzione degli stessi.

La *price competition* costituisce, infatti, uno di quei comportamenti tipizzati per via giurisprudenziale tra gli atti contrari alle regole della concorrenza (articolo 2598 del codice civile). Tuttavia, il giudizio sulla illiceità è stato limitato, in un primo momento, solo a quei casi in cui a tale pratica si ricorra con il proposito di conquistare una posizione monopolistica, mediante l'espulsione dei concorrenti dal mercato, per poi sfruttarla con l'imposi-

zione ai consumatori di prezzi sovraconcorrenziali. Se non che, la tesi che oggi appare prevalente è quella della illiceità *in re ipsa* delle vendite sottocosto. E ciò indipendentemente dal fine perseguito dall'impresa. Sia perché, secondo quest'ultimo orientamento, tale pratica si risolve in una misura antieconomica per l'impresa che l'esercita, ponendosi in contrasto, per di più, con il principio dell'utilità sociale di cui parla l'articolo 41 della Costituzione (peraltro, costringere gli imprenditori all'imitazione può essere causa di crisi di un intero ramo dell'economia), sia perché il funzionamento del meccanismo concorrenziale verrebbe ad essere alterato in modo tale da premiare soltanto il concorrente più forte o comunque in grado di rifarsi — grazie ad ingenti mezzi finanziari o ad una particolare struttura organizzativa, ecco perché poco fa citavo alcune reti di grande distribuzione — delle perdite subite durante l'offerta a prezzo vile, una volta raggiunta sul mercato una posizione di preminenza, con pregiudizio non solo dei concorrenti ma in prospettiva anche dei consumatori.

Il Ministero dell'industria, che si accinge ad emanare un apposito regolamento in materia, sembra aderire inopinatamente all'orientamento dottrinale e giurisprudenziale minoritario, ma tuttavia gradito soltanto alle cooperative. Nel documento consegnato alle associazioni dei produttori, dei distributori e dei consumatori — onorevole Servodio, esiste già un documento che è stato consegnato a tutti — recante «linee guida per una disciplina delle vendite sottocosto», queste ultime sono considerate tali «solo se poste in essere da un'impresa in posizione dominante e quando presentano caratteristiche predatorie». Non si tratta quindi di un problema di vendite sottocosto in una situazione monopolistica perché si dice soltanto «solo se poste in essere da un'impresa in posizione dominante e quando presentano caratteristiche predatorie». Si tratta di un documento incredibilmente povero e confusionario. Manca uno studio attento sulle varie sfaccettature del fenomeno ed è privo di analisi eco-

nomiche che pure appaiono indispensabili per capire, ad esempio, quando un prezzo possa considerarsi effettivamente remunerativo rispetto ai costi.

Anche il parere dell'antitrust (i pareri di queste autorità sembrano sempre « autoveicolati »), a cui il Ministero si riporta quasi integralmente, appare non solo poco convincente ma a volte anche incredibilmente strano, specialmente là dove parla delle vendite promozionali. Queste ultime, onorevole Servodio, sono già regolamentate dall'articolo 15 del decreto legislativo Bersani. O forse anche in questo caso pensate di dire che avete votato quel decreto ma non lo condividete? Noi, per fortuna, non lo abbiamo votato e non lo abbiamo condiviso perché sapevamo quale sfascio e quale miseria avrebbe prodotto in questo paese, mentre voi lo avete votato.

Come dicevo, si tratta di un documento povero e confusionario che manca di attenti esami di tipo economico, un documento soprattutto non convincente.

L'autorità antitrust sostiene che « un prezzo di vendita inferiore ai costi variabili può essere sistematicamente praticato da un'impresa solo se essa è in grado di fissare, in un periodo successivo, prezzi superiori ai costi variabili e tali da più che compensare le perdite subite ». I più attenti studi economici americani considerano, invece, predatorio solo il prezzo che non copre il costo marginale di breve periodo e ritengono addirittura possibile, da parte di imprese in posizione dominante, attraverso la cosiddetta *strategic entry deterrence*, impedire un nuovo ingresso nel mercato senza rischiare l'accusa di *predatory pricing*.

Ma le perplessità maggiori sono dovute alla mancanza, nel documento ministeriale, di un'analisi sulle peculiarità del nostro mercato, in cui i grandi distributori — che gestiscono catene commerciali — competono con piccoli e medi dettaglianti, in un quadro in cui i meccanismi e le strategie concorrenziali dovranno sicuramente tener conto del nuovo assetto strutturale delineato dal decreto Bersani. Va ricordato, infatti, che il decreto legislativo

n. 114 del 1998, prevedendo per le sole grandi strutture di vendita rilevanti barriere all'ingresso nel mercato, sposta la competizione dal terreno dell'efficienza a quello delle grandi dimensioni. È alla luce di queste riflessioni, dunque, che andava valutato il rilievo che avrebbe dovuto assumere la sistematicità delle vendite sottocosto.

Dunque, proporre un'affermazione del divieto del sottocosto effettuato da esercizi in posizione dominante, ovvero, da esercizi che pur non essendo in posizione dominante adottino comportamenti di concorrenza sleale, significa valutare l'illegittimità di una vendita sottocosto sulla base della sua idoneità a produrre un danno. Con la conseguenza che tali comportamenti potranno essere sanzionati solo *ex post*, quando hanno già dispiegato i loro effetti nocivi. Ma c'è da chiedersi: secondo quali criteri può valutarsi l'effetto di tale comportamento sul mercato? Peraltro, da un punto di vista rigorosamente giuridico, qualora il legislatore avesse voluto disciplinare le vendite sottocosto come semplice figura di abuso di posizione dominante o atto di concorrenza sleale, non ci sarebbe stata la necessità di ricorrere al potere regolamentare del Governo. Sarebbe stato sufficiente richiamare i già disciplinati illeciti concorrenziali che, invece, per espressa disposizione del decreto legislativo n. 114 del 1998, sono da considerare ipotesi distinte rispetto alle ipotesi di vendita sottocosto abusive, di cui all'emanando regolamento governativo.

Sono queste le ragioni condivise da un vasto arco di forze (grande distribuzione, piccoli esercenti, industria di marca) che contrastano con le posizioni del Governo. Poco interessa, tuttavia, al Governo che in Francia, Spagna, Belgio, Portogallo, Lussemburgo e nella grande America liberale il divieto di vendita sottocosto sia ormai una legge. Per tali ragioni, non soltanto insistiamo sulla proposta di legge di nostra iniziativa, ma siamo sicuri che attraverso essa potremmo contemporaneamente salvaguardare le esigenze dei con-

sumatori e i delicati equilibri della distribuzione commerciale nel nostro paese.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

GIANFRANCO MORGANDO, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Mi riservo di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Manzoni. Ne ha facoltà.

VALENTINO MANZONI. Signor Presidente, signor sottosegretario, onorevoli colleghi, abbiamo preso atto, nella discussione nella X Commissione (attività produttive) sul provvedimento relativo al divieto di vendite sottocosto, della volontà della maggioranza (per bocca dell'onorevole Manzini) e del Governo (per bocca del sottosegretario Morgando) di rispettare le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 114 del 1998 che — come ben sappiamo — demandano al Governo l'emanazione di un apposito regolamento sulla materia in questione. Abbiamo anche potuto conoscere quali siano — o quali potrebbero essere — gli orientamenti del Governo nel merito dell'emananda disciplina.

Dobbiamo intanto rilevare come siano trascorsi inutilmente — lo ha già detto l'onorevole Mazzocchi — quasi due anni dall'emanazione del decreto legislativo n. 114 del 1998 sulla riforma del commercio. A mio avviso, tale inerte comportamento è tanto più censurabile quando si pensi che proprio il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ammette — nella lettera inviato al presidente Nesi in data 13 maggio 1999, in risposta alla giusta e tempestiva richiesta dello stesso presidente Nesi, formulata nell'immediatezza dell'entrata in vigore del decreto legislativo citato — che nel corso degli ultimi anni l'utilizzo dello strumento delle vendite sottocosto, attualmente prive di disciplina specifica, si è diffuso notevolmente. È un fenomeno, onorevoli colleghi, sicuramente di proporzioni preoccupanti e allarmanti.

Onorevoli colleghi, non va neppure dimenticato, per spiegare maggiormente il perché della censurabilità dell'inerte comportamento governativo, che fin dal settembre 1990, con un ordine del giorno approvato dalla Commissione industria del Senato, nel quale il sistema delle vendite sottocosto veniva definito come fattore di alterazione della concorrenza, veniva rivolta la raccomandazione al Governo di predisporre una regolamentazione al riguardo; né va dimenticato che, ancora più recentemente, prima la Commissione a ciò preposta, in sede di parere sullo schema di decreto legislativo in materia di liberalizzazione del commercio, e poi l'onorevole Mazzocchi, con una interrogazione presentata circa un anno addietro, rivolgevano identiche sollecitazioni al Governo per l'adozione del regolamento.

Onorevoli colleghi, onorevole relatrice Servodio, a fronte di questa inerzia governativa e dell'espandersi contestuale del fenomeno, una forza politica responsabile qual è Alleanza nazionale, preoccupata della sorte di migliaia di piccole e medie imprese distributrici, di migliaia e migliaia di piccoli operatori del commercio, e preoccupata, per di più, della necessità di assicurare regole certe al mercato, in modo che questo non si trasformi in una sorta di fauna marina, nel cui ambito il pesce grosso mangia il pesce piccolo, che altro poteva fare, se non portare avanti la sua proposta di legge? Tanto più, onorevoli colleghi, che, come abbiamo appreso sempre dalla nota del 13 maggio 1999 del ministro dell'industria, questi dichiarava — anche qui leggo testualmente —: «Si è dovuto prendere atto della pratica impossibilità di addivenire a posizioni concordate e pertanto della perseguibilità della sola via del regolamento normativo». La nota è del 13 maggio 1999, ma sarebbe interessante sapere in che epoca, antecedentemente, per dare un compiuto giudizio sul ritardo, il Governo, e per esso il ministro, ebbero contezza dell'impossibilità pratica di far sottoscrivere alle organizzazioni rappresentative delle imprese produttrici e distributrici il codice di

autoregolamentazione delle vendite sottocosto previsto dal comma 9 dell'articolo 15. È anche per questa ragione, onorevole Servodio, signor sottosegretario, che abbiamo insistito con caparbia sulla nostra proposta di legge, che non è diversa, salvo qualche piccolo trascurabile dettaglio, dalle proposte di legge presentate sull'argomento da tanti altri deputati — come è stato già sottolineato dall'onorevole Mazzocchi —, anche della sinistra e del centro, i quali, in omaggio a non so quale coerenza, probabilmente, anzi sicuramente, voteranno contro il testo alternativo predisposto dall'onorevole Mazzocchi. Su quest'ultimo testo, badate bene, si è registrata, a dimostrazione della indilazionabile necessità di pervenire ad una disciplina legislativa del fenomeno, la convergenza indistintamente di tutte le associazioni di categoria dei distributori piccoli e medi, audite nel corso dei lavori in Commissione, ad eccezione della sola Confindustria, che ha dichiarato di voler attendere il regolamento governativo prima di esprimere un giudizio.

Onorevoli colleghi, come si evince dalla nota del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 13 maggio 1999 — la quale, a mio avviso, disvela in maniera chiara ed inequivoca gli orientamenti governativi nella materia di cui si discute — la posizione del Governo, partendo dalla errata premessa che le vendite sottocosto rappresentano una specifica modalità di effettuazione delle vendite straordinarie, appare, anzi è, di pedissequa accettazione e osservanza della segnalazione dell'autorità garante della concorrenza e del mercato fatta in data 30 aprile 1998, non senza significato, subito dopo l'emanazione del decreto legislativo n. 114 del 1998 che contiene, all'articolo 15, i commi 8 e 9. Con questa segnalazione l'autorità garante ha ritenuto di stabilire, con un'argomentazione a mio avviso assurda e inconcepibile per quanto dirò in seguito, la liceità delle vendite sottocosto anche da parte di imprese in situazione di dominanza o di preminenza sul mercato, tranne che questo compor-

tamento non disveli intenti predatori, cioè di eliminazione di concorrenti dal mercato.

Onorevoli colleghi, onorevole sottosegretario, in sostanza, secondo l'autorità garante, le grosse concentrazioni della distribuzione, se non hanno l'intento di eliminare altri dal mercato, possono sistematicamente e lecitamente utilizzare lo strumento della vendita di merci e prodotti a prezzi inferiori a quelli di acquisto.

Non a caso, allora, nella premessa della più volte citata lettera del 13 maggio 1999 vi è l'affermazione secondo la quale « le vendite sottocosto rappresentano una specifica modalità di effettuazione delle vendite straordinarie »: pertanto, al pari di queste ultime, sono lecite chiunque le pratici, sia esso piccolo distributore o impresa con posizione dominante o di preminenza sul mercato. Onorevoli colleghi, quando si fa una simile affermazione — vendita sottocosto uguale modo di effettuazione di vendita straordinaria —, non si tiene conto, evidentemente, della *ratio* e delle motivazioni che hanno indotto il legislatore a prevedere e fissare, per particolari tipi di merce, l'eccezione al divieto della loro vendita a prezzi inferiori a quelli di acquisto. Si tratta di merci e di beni di consumo indicati all'articolo 1 della legge 19 marzo 1980, n. 80, concernente la disciplina delle vendite straordinarie e di liquidazione, caratterizzate da particolari connotazioni che attengono all'essere ormai merci di fine stagione, deperibili e quindi di immediata consumazione, rimaste in negozio per il decorso del tempo delle festività natalizie o pasquali per le quali erano state confezionate e poste in vendita oppure per essere merci superate da identici prodotti realizzati con più avanzate tecnologie.

Onorevole sottosegretario, onorevoli colleghi, se per queste merci di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del testo alternativo del relatore di minoranza, onorevole Mazzocchi, vi è una plausibile ed obiettiva ragione perché esse siano vendute a prezzi inferiori a quelli di acquisto, non ve ne è alcuna per vendere sottocosto merce normale priva delle suddette connotazioni,

soprattutto e principalmente da parte di imprese con posizione dominante o di preminenza sul mercato, a meno che — questo il nostro dubbio — non si vogliano favorire proprio le grosse concentrazioni di vendita al dettaglio che, per essere tali, sono in grado di praticare prezzi ridottissimi al fine, altresì, di attirare la clientela, facendo leva sulla quantità e sulla varietà dei prodotti posti in vendita, a scapito, naturalmente, delle piccole imprese prive di mezzi per sconfiggere la concorrenza.

Signor sottosegretario, onorevoli colleghi, la premessa secondo la quale le vendite sottocosto, in genere, rappresentano una modalità di effettuazione di vendite straordinarie, per le chiare ragioni innanzi esposte, è del tutto errata e forviante. Altrettanto errato e fuorviante si appalesa l'orientamento governativo che è, salvo che non venga smentito, di pedissequa accettazione del parere espresso dall'Autorità garante del mercato e della concorrenza con la segnalazione del 30 aprile 1998, ripetuta purtroppo con l'ultima segnalazione, quella del 29 ottobre 1999.

Così osserva l'autorità garante, con assurda e abnorme motivazione e argomentazione (leggo testualmente a pagina 14 del dossier): « È inopportuna una normativa speciale che vieti le vendite a prezzi inferiori ai costi anche per le imprese in situazione di dominanza o di preminenza, all'infuori del caso di intenti predatori, ossia volti all'eliminazione della concorrenza ».

Si possono fare alcuni rilievi. In via preliminare, la segnalazione dell'autorità garante discende dall'errata ed inconferente applicazione alle vendite sottocosto al dettaglio della legge n. 287 del 1990 (la cosiddetta legge antitrust).

A mio parere, signor sottosegretario, questa legge, come si evince dall'insieme delle norme che la compongono, è diretta al settore della produzione. È vero che in essa l'espressione « tutela del diritto di concorrenza » è ricorrente, ma questo diritto viene invocato con riferimento all'ipotesi di possibili comportamenti scor-

retti delle imprese produttrici, che dopo aver prodotto una certa quantità di beni, ai fini del successivo passaggio, cioè la vendita al distributore dettagliante, potrebbero in tale operazione di vendita praticare prezzi inferiori a quelli correnti di mercato per prodotti identici o simili, danneggiando altre imprese produttrici che, subendo il danno della sleale concorrenza, potrebbero essere indotte ad uscire dal mercato.

Onorevole sottosegretario, onorevoli colleghi, le imprese produttrici non preparano e confezionano beni per tenerli in magazzino ma producono ed immettono sul mercato un'enorme quantità di merci ed in questa attività di scambio, di commercio e di immissione di prodotti sul mercato devono rispettare le regole fissate nella legge n. 287 del 1990. Con tale legge i dettaglianti non hanno nulla a che fare, perché essi costituiscono una categoria diversa dai produttori ed operano — cosa che non tiene presente il Governo — in una dinamica del mercato più complessa ed articolata.

Onorevoli colleghi, ammettiamo pure che la legge n. 287 del 1990 si applichi, sia pure in via analogica, alle attività di vendita dei dettaglianti, non mi pare però che la segnalazione dell'autorità garante, desunta proprio da quella legge, ove dovesse essere recepita dal Governo nell'emananda disciplina del sottocosto, possa portare regole di corretta concorrenza nel mercato al dettaglio. Mi sembra piuttosto destinata a squilibrare il mercato a tutto vantaggio della grande concentrazione.

In sostanza, l'autorità garante dice — ed è il secondo rilievo che intendo fare — che anche le imprese in posizione dominante o di preminenza possono praticare il sottocosto, se però questa pratica disvela intenti predatori e di eliminazione di altre imprese concorrenti dal mercato, essa diventa illegittima e quindi sanzionabile.

Mi chiedo: quand'è che si scopre che una grossa concentrazione della distribuzione si è insediata in una determinata area di mercato con intenti predatori? A

mio avviso, e penso a rigor di logica, si scopre quando gli intenti predatori sono già realizzati e piccole e medie imprese distributrici hanno dovuto già abbandonare il mercato perché non più conveniente; si scopre cioè, onorevoli colleghi, con un giudizio *ex post*, ossia ad effetti già conseguiti.

Quando per reprimere questa situazione interviene l'autorità garante applicando le dovute sanzioni all'impresa dominante, tale intervento non darà alcun risultato pratico perché le piccole e medie imprese della distribuzione concorrenti, i piccoli negozianti hanno già subito irreversibilmente il danno dell'eliminazione dal mercato. Onorevole sottosegretario, chi potrà risarcire il danno da costoro patito? A che serve un eventuale risarcimento se il mercato è interamente controllato dalle imprese in posizione dominante o di preminenza, cioè dalla grande concentrazione della distribuzione al dettaglio? A che serve l'intervento dell'autorità garante? Vorrei avere lumi su questo punto.

Il terzo ed ultimo rilievo è che evidentemente sfugge all'autorità garante che il sottocosto praticato dalle grosse concentrazioni della distribuzione per alcuni o determinati prodotti è funzionale all'attrazione della clientela che, invogliata dal sottocosto per certi prodotti, una volta entrata nel grande negozio delle esposizioni si determina all'acquisto anche di altri prodotti con prezzi magari leggermente superiori a quelli praticati da altri concorrenti, recuperando così le perdite subite in conseguenza del sottocosto praticato, ma determina inevitabilmente l'impoverimento delle imprese concorrenti, piccole o medie che siano, che non potendo o non volendo utilizzare l'illecito strumento di attrazione della clientela, cioè il sottocosto, se la vedono sottrarre anche per la vendita di tutta la vasta gamma di prodotti di cui dispongono.

Da ciò si evince l'assurdità della dichiarazione dell'Autorità garante secondo la quale (leggo testualmente): « un prezzo di vendita inferiore ai costi variabili può essere praticato » — è una dichiarazione

che ha già citato l'onorevole Mazzocchi — « da un'impresa solo se essa è in grado di fissare, in un periodo successivo, prezzi superiori ai costi variabili e tali da più che compensare le perdite subite ». No, signor sottosegretario. L'impresa in posizione dominante si rifà delle perdite subite senza aspettare il periodo successivo, cioè si rifà contestualmente attraverso la vendita quantitativa di altri prodotti, diversi da quelli per i quali ha praticato il sottocosto. Ne discende, onorevoli colleghi, che gli effetti predatori sono la conseguenza fatale ed ineludibile della situazione di mercato in cui una grossa concentrazione della distribuzione al dettaglio in posizione dominante per disponibilità di capitali, di mezzi e di organizzazione attua una sistematica politica del sottocosto.

Al Senato la questione fu dibattuta nella seduta del 27 settembre 1990 e in quell'occasione si espresse la condanna delle vendite sottocosto, « come mezzo di sleale attrazione della clientela, generalmente associato dagli stessi esercenti all'innalzamento artificioso del prezzo di altri prodotti, allo scopo di rientrare compensativamente dei minori introiti subiti, e in quanto alterano la concorrenza, danneggiando così le imprese industriali e quelle commerciali nonché il consumatore e, in definitiva, l'economia nazionale ». Questo testo fu approvato da tutti al Senato compresi quelli che oggi dicono che, se non vi sono intenti predatori, non esiste il sottocosto. È una grossa assurdità!

Questa argomentazione del Senato, condivisibile e del tutto ineccepibile, è peraltro contenuta nell'ordinanza del tribunale di Roma, prima sezione civile, emessa il 24 maggio 1995 e depositata il 10 giugno dello stesso anno, quindi non molto tempo addietro, che riguardava una grossa concentrazione della distribuzione al dettaglio ed una piccola società, di cui non faccio nomi per ovvi motivi di riservatezza. L'ordinanza argomenta nel seguente modo (mi si consenta di leggere alcuni passi molto significativi): « La vicenda attuale » — non leggo tutto il testo perché il tempo non basterebbe; nel caso di specie si

trattava, come dicevo, di una grossa concentrazione della distribuzione al dettaglio — «è caratterizzata dal fatto che un'offerta a prezzo particolarmente basso di taluni prodotti peraltro di sicuro consumo nel periodo festivo opera una forte attrattiva sui clienti (i quali inoltre, una volta all'interno del magazzino, tendono, di regola, ad effettuare acquisti anche di altre merci, il che rileva anche sotto il profilo della protezione, oltre che del singolo operatore, anche dell'intero ceto imprenditoriale)». Continua ancora l'ordinanza: «Va subito detto come il canone fondamentale della concorrenza sleale sia legato alla violazione della clausola generale della correttezza professionale, realizzatasi con lo svolgimento di un'attività che subdolamente ed illusoriamente è in grado di dirottare il consumatore» — onorevole Servodio, la prego di prestare attenzione a quello che sto dicendo — «verso il commerciante che gli propone per taluni beni un prezzo di vendita particolarmente favorevole».

Ancora più illuminanti sono i passi successivi: «Invero, una condotta come quella censurata è idonea ad alterare il piano sul quale deve svolgersi la normale competizione fra i soggetti operanti sul mercato, traducendosi in un (falsato) orientamento della clientela» — questo è l'obiettivo del sottocosto, onorevole Servodio — «a favore di chi sia in grado di offrire i prezzi in tal modo ribassati. Il che, peraltro, si risolve in un vantaggio ulteriore per la cosiddetta grande distribuzione, già di per sé dotata di una posizione di privilegio in quanto capace — per la sua maggiore forza contrattuale con i propri fornitori — di operare sconti in genere non praticabili da esercenti di minori dimensioni», «così che la *ratio* del divieto» — sto per concludere e mi scuso se mi sono dilungato — «della vendita sottocosto è da individuare nell'obiettivo necessità di presidiare le regole della competizione economica. Va per ultimo considerato l'aspetto della pluralità delle merci poste in vendita dalla grande distribuzione, nel senso che eventuali perdite dovute alla vendita sottocosto di

taluni prodotti potrebbero essere compensate agevolmente con la maggiore vendita di altri prodotti offerti nel supermercato».

Vi è una giurisprudenza più recente (ha ragione l'onorevole Mazzocchi nel dire che queste autorità garanti fanno gli interessi del grande monopolio e del Governo) che ha superato quella precedente, secondo la quale era necessario un intento predatorio. Questo giudizio è cioè superato dall'evoluzione giurisprudenziale.

Nell'ordinanza di cui ho letto alcune parti è riportato il seguente, significativo passaggio, che vi prego di tenere bene a mente per la definizione della questione e per una legislazione delle vendite sottocosto adeguata e giusta.

«Può essere utile, in ultimo, richiamare l'evoluzione» — afferma l'ordinanza del tribunale — «della giurisprudenza che, ai fini dell'illiceità della vendita sottocosto, aveva, prima delle pronunce sopra citate, richiesto l'aspetto soggettivo dell'intento monopolistico» — l'intento predatorio — «mentre, successivamente ad esse, è stato adottato il principio della oggettivizzazione dell'illecito, nel senso che l'imprenditore danneggiato non è più tenuto a fornire la prova del fine del proprio concorrente di eliminare i concorrenti dal mercato»; l'ordinanza non poteva essere più chiara di così.

L'illiceità del sottocosto, onorevole sottosegretario, è una situazione oggettiva connessa alla esposizione di merci a prezzi inferiori a quelli di acquisto, come strumento di inganno e di falso orientamento della clientela.

CESARE RIZZI. È un'ora che parla!

PRESIDENTE. Onorevole Rizzi, l'onorevole Manzoni sta rispettando il tempo assegnatogli.

Prego, onorevole Manzoni.

VALENTINO MANZONI. Concludo, signor Presidente.

Come abbia fatto l'autorità garante della concorrenza e del mercato ad ignorare tale giurisprudenza, segnalando un parere superato dalla più recente evolu-

zione giurisprudenziale, mi sembra un mistero; forse non lo è, considerate le affermazioni fatte in precedenza dall'onorevole Mazzocchi.

Mi auguro che, alla luce delle considerazioni da me modestamente svolte e dei richiami giurisprudenziali, la maggioranza e il Governo rivedano la posizione espressa in Commissione, approvando il testo predisposto dall'onorevole Mazzocchi. Se non farete questo, introducete almeno nel regolamento norme di reale, effettiva, giusta concorrenza, in modo che il regolamento stesso sia accettabile e non crei una situazione nella quale il pesce grosso mangia il pesce piccolo (*Applausi dei deputati dei gruppi di Alleanza nazionale e di Forza Italia — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Di Comite. Ne ha facoltà.

GIACOMO CHIAPPORI. Come lo stabilite l'ordine degli interventi?

FRANCESCO DI COMITE. Signor Presidente, voglio rassicurare i colleghi sulla brevità del mio intervento, che non avrà taglio politico, ma imprenditoriale. Provengo dal mondo dell'impresa e oggi svolgo attività politica, ma non mi sono allontanato dalle mie origini. Pongo al Governo, allora, la seguente domanda: che significato ha la condizione di un imprenditore che, investendo nei fattori leciti dell'impresa moderna (la pubblicità, le materie prime, la tecnologia, la ricerca) ed avendo le stesse possibilità che dovrebbero avere gli altri imprenditori, si trova di fronte, per lo stesso prodotto, ad un prezzo visibilmente inferiore a quello che un'impresa di produzione può praticare? Il significato è che esiste una competitività non più riconducibile ai canali della liceità, ma dell'illiceità.

Stiamo discutendo di questioni che dovrebbero riguardare la vendita al dettaglio; alla fine, però, ciò non è vero perché non è solo il dettaglio (o il commerciante) a soffrire, ma la stessa impresa produttrice.

Sono estremamente curioso di conoscere le posizioni dei diversi gruppi rispetto ad un testo, quello elaborato dall'onorevole Mazzocchi, supportato dall'intervento dell'onorevole Manzoni, che ha caratteristiche trasversali rispetto agli orientamenti politici e che va nella logica dell'impresa moderna. Cercherò di essere estremamente sintetico. Voglio andare subito alla conclusione perché mi sembra di vivere una farsa. Questa infatti è una farsa! È la farsa di chi produce con la voglia e la capacità di chi deve prendere la vita a morsi ogni giorno perché vive nel mondo del lavoro con tutte le sue preoccupazioni e che, all'improvviso, deve fare una guerra con una pistola ad acqua contro i carri armati: i carri armati di coloro che hanno la possibilità di vendere i prodotti sottocosto, « sotto produzione », mentre gli altri devono fare i conti con le leggi del mercato, con le scadenze e i pagamenti, cercando di essere persone corrette nel mercato del lavoro. Questa è la domanda che io pongo al Governo (*Applausi dei deputati del gruppo di Alleanza nazionale — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Chiappori. Ne ha facoltà.

GIACOMO CHIAPPORI. Signor Presidente, (*Applausi dei deputati del gruppo della Lega forza nord per l'indipendenza della Padania*), non voglio fare una nota polemica, ma credo che non serva a niente, iscriversi a parlare alcuni giorni prima perché poi, i colleghi che si iscrivono successivamente ti passano avanti. Ma forse è una regola che viene usata ultimamente per la Lega forza nord per l'indipendenza della Padania: spero comunque che non sia così.

La normativa sul commercio presentata nel 1997 che poi entrò in vigore, anche se in maniera parziale — mi riferisco al decreto n. 114 — ha posto fine all'esame di diversi progetti di legge sulla vendita in liquidazione. Il nostro gruppo, anche con la mia firma, aveva presentato una proposta sulla vendita sottocosto di

cui era primo firmatario l'onorevole Caparini. Credo ricorderete il lavoro svolto dal Comitato ristretto per addivenire ad un testo e poi la «presa in giro» del ministro che con la famosa delega (che ormai rappresenta un sistema per esautorare il Parlamento del potere di legiferare) ci presentò un decreto legislativo che poi, chiaramente, venne approvato dalla maggioranza e non da noi.

Non tornerò sulle affermazioni dei relatori di maggioranza e di minoranza e dell'onorevole Manzoni, che sono entrati nel merito e hanno esplicitato tutto quello che vi era da dire, ma voglio fare una piccola precisazione. Pare inopportuno ed inutile, come è stato rilevato da qualcuno, riaprire la discussione per le vendite sottocosto. Proprio per quanto ho detto prima e cioè perché ci siamo trovati di fronte ad un decreto legislativo che non abbiamo potuto arginare in nessuna maniera, noi riteniamo doveroso riaprire questa discussione per sottolineare l'assenza dell'intervento regolamentare da parte del ministro. È già stato detto, sono passati anni, ma il regolamento non è stato emanato. Noi concordiamo in ordine al testo presentato dall'onorevole Mazzocchi, che è un testo unificato che riprende, oltretutto, alcuni progetti della maggioranza (ma questo è evidente perché le deleghe servono per far fare al Governo le cose che il Parlamento non può più fare perché è stato esautorato).

È evidente che certi nostri colleghi, anche di maggioranza, hanno lasciato le biglie ferme perché si sono resi conto dell'inadeguatezza del testo del decreto legislativo n. 114, non era sufficiente, soprattutto per la parte che riguardava le vendite sottocosto che è la cosa peggiore che si può verificare sul mercato. Infatti il produttore onesto subisce la concorrenza, perché qualcuno ha deciso che un certo prodotto debba fare lo specchietto per le allodole nei confronti del consumatore: quindi da un lato si frega (se possiamo usare questo termine) il consumatore, perché qualcuno venderà quello stesso prodotto alla metà: il guadagno verrà poi dai prodotti che non sono di marca e che

sono venduti al doppio da un'altra parte. Non mi pare una cosa molto regolare.

Concordiamo con il disposto dell'articolo 1 che stabilisce che la vendita sottocosto è proibita come da tutte le parti al mondo. Vi sono anche sentenze in questo senso, per esempio quella del tribunale di Roma del 1995. Dall'audizione dei rappresentanti di Centromarca, Conad-Coop ed altri, è emerso che solo Conad-Coop è contraria al testo predisposto dall'onorevole Mazzocchi, mentre tutti gli altri operatori lo condividono.

Riteniamo particolarmente importanti l'articolo 1, che vieta le vendite sottocosto, e l'articolo 3 che specifica alcune deroghe correlate ad esigenze reali. Quanto a queste ultime, in effetti, ci potremmo trovare di fronte a vendite di liquidazione e di fine stagione, o al caso di prodotti freschi, come pesce, carne, verdura e frutta che necessariamente devono poter andare sottocosto, perché altrimenti bisogna gettarli non essendo una merce che possa rimanere in magazzino. Al riguardo, il nostro gruppo aveva proposto un emendamento, che mi sembra sia stato recepito dal relatore, con il quale prevedevamo la possibilità della vendita di prodotti difettati, quando ciò sia esplicitamente dichiarato. Spesso, infatti, attraverso le vendite sottocosto, produttori disonesti affibbiano per buoni prodotti difettati, utilizzandoli tra l'altro come specchietto per le allodole al fine di vendere altri prodotti a prezzo doppio.

Questi sono i principali motivi per i quali il gruppo della Lega forza nord per l'indipendenza della Padania è d'accordo con il testo presentato dal relatore di minoranza, Mazzocchi. Devo dire che, con questa nostra posizione, riteniamo di poter esercitare, sostanzialmente, una forma di pressione, dato che abbiamo ascoltato quanto chiaramente detto dal relatore di maggioranza, per cui sappiamo che il testo predisposto dall'onorevole Mazzocchi non verrà approvato. Desideriamo tuttavia sollecitare la riflessione del ministro (ci auguriamo che il sottosegretario presente possa farsi interprete delle nostre posizio-

ni), affinché nel regolamento venga inserito il divieto di vendita sottocosto e vengano previste deroghe, eventualmente più ampie, da concordare con le categorie. In ogni modo, bisogna tenere presente che le vendite sottocosto rappresentano una dannazione!

Se le stesse sono state utilizzate anche in relazione all'ingresso nel nostro mercato di società come Carrefour, Auchan eccetera, bisogna tenere presente, per esempio, che la Conad non è contraria perché « va a braccetto » con questo tipo di iniziative, mentre gli altri fanno bene che il problema riguarda non solo le vendite sottocosto, ma anche l'esposizione di prodotti disciplinati diversamente in altri paesi, impacchettati e messi negli scaffali con altri sistemi. Si tratta, quindi, evidentemente, non soltanto di vendite sottocosto ma di prodotti molto differenti dai nostri, anche in relazione alla normativa vigente in Italia.

Ho espresso pertanto i motivi che ispirano la nostra posizione e ci auguriamo che il ministro li accolga in parte, sperando che il regolamento che avrebbe dovuto entrare in vigore da mesi, o meglio da anni, venga sollecitamente emanato. Soprattutto, chiediamo che esso venga previamente reso noto alla Commissione di merito, perché è vergognoso che noi veniamo a conoscenza di determinati aspetti dai giornali, o dalle categorie interessate, poiché non veniamo informati direttamente! Auspichiamo pertanto che il regolamento venga previamente trasmesso alla Commissione di merito (*Applausi dei deputati del gruppo della Lega forza nord per l'indipendenza della Padania*).

PRESIDENTE. Come convenuto nella Conferenza dei presidenti di gruppo, il seguito della discussione sulle linee generali e le repliche avranno luogo nella seduta di lunedì 15 novembre.

Discussione del testo unificato dei progetti di legge costituzionale: Poli Bortone; Migliori; Volontè ed altri; d'iniziativa

del consiglio regionale del Veneto; Contento ed altri; Soda ed altri; Fontan ed altri; Mario Pepe ed altri; d'iniziativa del Governo; Novelli; Paissan ed altri; Crema ed altri; Fini ed altri; Garra ed altri; d'iniziativa del consiglio regionale della Toscana; Zeller ed altri; Caveri; Follini ed altri; Bertinotti ed altri; Bianchi Clerici ed altri: Ordinamento federale della Repubblica. (4462-4995-5017-5036-5181-5467-5671-5695-5830-5856-5874-5888-5918-5919-5947-5948-5949-6044-6327-6376) (ore 10,20).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del testo unificato dei progetti di legge costituzionale di iniziativa dei deputati: Poli Bortone; Migliori; Volontè ed altri; d'iniziativa del consiglio regionale del Veneto; d'iniziativa dei deputati: Contento ed altri; Soda ed altri; Fontan ed altri; Mario Pepe ed altri; d'iniziativa del Governo; d'iniziativa dei deputati: Novelli; Paissan ed altri; Crema ed altri; Fini ed altri; Garra ed altri; d'iniziativa del consiglio regionale della Toscana; d'iniziativa dei deputati Zeller ed altri; Caveri; Follini ed altri; Bertinotti ed altri; Bianchi Clerici ed altri: Ordinamento federale della Repubblica.

(Contingentamento tempi discussione generale - A.C. 4462)

PRESIDENTE. Comunico che il tempo riservato alla discussione generale è così ripartito:

relatore per la maggioranza: 50 minuti;

relatore di minoranza: 15 minuti;

Governo: 30 minuti;

richiami al regolamento: 10 minuti;

interventi a titolo personale: 2 ore e 2 minuti (26 minuti per ciascun deputato).